



## FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail - [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

### LA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE

Si è riunita in data 23 aprile 2010 presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio per discutere in ordine all'impugnazione presentata dal Sig. Adriano Benelli avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2010, così composta:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente Relatore

Avv. Goffredo Maria Barbantini – Componente

#### FATTO

Il Sig. Adriano Benelli ha impugnato il provvedimento disciplinare del Giudice Unico Nazionale Hockey di cui in epigrafe, con cui sono stati allo stesso comminati 21 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico – in riferimento a quanto avvenuto durante la partita di Hockey Under 15 tra ASDHC Forte dei Marmi e Hockey Prato 54 del 30.01.2010 – e 28 giorni di sospensione da ogni carica ed incarico – in riferimento a quanto avvenuto durante la partita di Hockey Under 15 tra ASD Hockey Sarzana e Hockey Prato 54 del 14.02.2010 – chiedendo l'annullamento delle sanzioni. Il ricorrente ha infatti sostenuto che la segnalazione degli addebiti è stata effettuata dall'arbitro di tali incontri a mezzo e-mail (al C.T.A.), non avendo il medesimo provveduto a redigere il referto di gara, e ha comunque contestato quanto addebitatogli.

#### MOTIVI

Il ricorso deve essere accolto. La Commissione ritiene, infatti, che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 50, punto 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, i Giudici Sportivi devono basare le proprie decisioni esclusivamente su atti e documenti ufficiali. Nel caso in esame, invece, quanto addebitato dal Sig. Benelli dal Giudice di Gara non risulta né da referti (che non sono stati dal medesimo redatti) né da altri atti ufficiali, ma da una mera e-mail inviata al C.T.A..

Considerato, comunque, che i comportamenti ascritti al Sig. Benelli possano intendersi come violazioni di quanto previsto dagli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si reputa opportuno trasmettere gli atti del presente procedimento al Procuratore Federale, per l'eventuale adozione di provvedimenti di sua competenza.

#### P.Q.M.

In accoglimento della proposta impugnazione:

- 1) annulla il provvedimento del G.U.N. di cui in premessa in quanto emesso in violazione dell'art. 50, punto 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- 2) dispone l'invio degli atti al Procuratore Federale, per l'eventuale adozione di provvedimenti di sua competenza.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Roma li 23 aprile 2010.

F.to Avv. Enrico Valentini

F.to Avv. Augusto Di Marziantonio

F.to Avv. Goffredo Maria Barbantini